



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001849 - 10/02/2015
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, - 9 FEB. 2015

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Como
Via A. Volta, 3
22100 COMO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 03/2015 _ Tirocinio

Con il quesito formulato in data 18 dicembre 2014 si domanda se le 250 ore di tirocinio svolte in base alle "vecchie" convenzioni equivalgono a sei mesi di tirocinio.

La "vecchia" convenzione quadro non afferma in alcun modo che le 250 ore di tirocinio richieste equivalgono ad un semestre di pratica ma, diversamente, richiede che nel corso del semestre di tirocinio contestuale agli studi sia svolto un determinato numero di ore¹. Ne deriva che la concentrazione delle ore in un numero di mesi inferiore a 6 (sempre che ciò sia compatibile con l'attività di studio e l'obbligo di frequenza delle lezioni) non può comportare in alcun modo la riduzione della durata del tirocinio da svolgere che è, e deve rimanere, di 18 mesi complessivi (di cui 6 possono essere anticipati durante gli studi e 12 devono essere compiuti dopo il conseguimento del titolo di studio).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

¹ Più precisamente la convenzione quadro 2010 parlava di 1000 ore in 2 anni perché si riferiva ad un periodo di tirocinio biennale quando la durata complessiva era di tre anni (Art. 2 - "Possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti : ... 4) abbiano svolto nel corso del biennio ... un tirocinio di durata non inferiore a 1000 ore ...")